

COPIA

Tribunale di Ascoli Piceno

Relazione del CTU alla causa civile tra:

Attore: [REDACTED]

Convenuto: CAPITALIA SERVICE J.V. SRL

Numero di ruolo generale: [REDACTED]/2006

Ill.mo Sig. Giudice Istruttore

Il sottoscritto dott. Pietro Ortenzi, dottore commercialista, con studio in via [REDACTED] [REDACTED] nominato, all'udienza del [REDACTED] [REDACTED] 2008, C.T.U. della causa in epigrafe

premessò:

- che veniva assegnato al CTU il compito di *“rispondere ai quesiti di cui alla ordinanza del 05.10.07, tenendo altresì conto della capitalizzazione degli interessi”*;
- che nell'ordinanza di cui sopra si chiede al CTU di *“rispondere ai quesiti formulati da parte attrice opponente nella memoria depositata il 04.05.2007, tenendo anche conto delle osservazioni rese dalla convenuta nella propria memoria depositata il 26.05.07”*.
- Che la parte attrice in data 04.05.07 aveva chiesto l'ammissione di CTU contabile diretta a rideterminare il saldo complessivo del

conto corrente n. [REDACTED] e dei conti collegati per cui è causa alla luce dei principi di diritto con indicazione dei seguenti quesiti: a) *calcolare l'entità e la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa; b) calcolare la scopertura media in linea capitale; c) calcolare l'ammontare complessivo delle competenze complessivamente addebitate nel corso del rapporto; d) calcolare il tasso effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del cosiddetto tasso soglia secondo i criteri dettati dalla L. 108/96 ed art. 644 c.p.; e) determinare l'effettivo saldo dare-avere tra le parti aggiungendo al capitale il solo interesse al saggio ex art. 117 T.U.B. semplice, cioè senza alcuna capitalizzazione, con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto trimestrali non convenute, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dal cliente."*

- Che a pag. 3 delle osservazioni rese dalla convenuta nella propria memoria depositata il [REDACTED] ci si opponeva al calcolo della scopertura media, di per sé inutile, in quanto i numeri commerciali non calcolano la scopertura media ma quella

effettiva tempo per tempo. Inoltre, quanto al calcolo del TAEG, si chiedeva, in ossequio alle istruzioni della Banca d'Italia in materia, che venga inclusa la C.M.S., mentre in ordine alla determinazione dell'effettivo saldo tra le parti, si insiste affinché si tenga conto delle condizioni pattuite e non del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.

- Che il CTU ha fissato per il [REDACTED] 08 l'inizio delle operazioni peritali che hanno avuto regolare inizio alla presenza, oltre che del sottoscritto CTU, dell'Avv. [REDACTED] e del CTP Dott. Gennaro Baccile quale consulente nominato per l'attore [REDACTED] nonché del CTP dott. [REDACTED] consulente di parte nominato in sede di udienza per conto della convenuta Capitalia Service.
- Che le operazioni peritali proseguivano nella data del [REDACTED] '08;

ciò premesso

esaminati gli atti ed i documenti di causa il CTU presenta la propria

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

• DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

Con atto di citazione l'attore proponevano opposizione avverso l'atto di precetto con il quale la Capitalia Service J.V. s.r.l., facente parte del Gruppo Bancario Capitalia, intimava alla [REDACTED] srl nonché ai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] di pagare, in solido tra loro, l'importo di euro 1.369.879,55 quale saldo a debito del c.c. n. [REDACTED]

Nell'atto di citazione l'attore motivava l'opposizione eccependo che sul detto rapporto di c/c (e su altri rapporti a questo collegato) erano stati addebitati interessi anatocistici nonché con tassi superiori alle soglie di usura ed inoltre la Banca aveva praticato tassi di interesse basati sul cosiddetto "uso piazza" senza indicare, in un contratto di conto corrente, i tassi da applicare.

La Capitalia Service, in merito all'esistenza di contratti di conto corrente, allegava copia del contratto di c.c. n. [REDACTED] sottoscritto il [REDACTED], nonché copia dei contratti relativi ai conti anticipi n. [REDACTED] e n. [REDACTED] sottoscritti il [REDACTED].

Inoltre, in data [REDACTED].08, il dott. [REDACTED] consegnava al CTU gli originali dei contratti sottoscritti in data [REDACTED] e precisamente:

- "contratto quadro per anticipi su certificati di conformità auto" con affidamento di lire 2.000.000.000 relativo al c/anticipi n. [REDACTED] collegato al conto [REDACTED];

- “contratto quadro per anticipi su crediti maturati” con affidamento di lire 2.000.000.000 con riferimento al conto [REDACTED] senza alcun riferimento diretto al conto corrente n. [REDACTED] anche se quest’ultimo è un conto anticipi su crediti ed ha inizio esattamente il [REDACTED]

- **ANALISI TECNICA DELLA DOCUMENTAZIONE**

Dall’esame della suddetta documentazione risulta innanzi tutto che il rapporto da esaminare è quello relativo ai rapporti di conto corrente:

- c.c. n. [REDACTED] dal [REDACTED].10.1999 al [REDACTED].11.05
ed ai conti collegati
- c.c. n. [REDACTED] dal [REDACTED].10.99 al [REDACTED].03.04
- c.c. n. [REDACTED] dal [REDACTED].03.01 al [REDACTED].08.05

la cui documentazione agli atti risulta completa.

a) Tasso di interesse applicato:

In merito alla mancanza della **pattuizione contrattuale** necessaria ai sensi dell’art. 1284 c.c., che prescrive la determinazione in forma scritta per gli interessi superiori alla misura legale, la Corte di Cassazione ha stabilito che è sufficiente l’indicazione di “criteri prestabiliti ed elementi estrinseci obiettivamente individuabili che consentano la concreta individuazione del tasso convenzionale”. Ad ogni modo la clausola “uso

piazza”, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, non giustifica l’applicazione di interessi ultralegali.

Avendo pertanto la Suprema Corte stabilito la nullità delle clausole “uso piazza”, nei rapporti basati su questa si deve conteggiare l’interesse al tasso legale dall’apertura del rapporto sino all’entrata in vigore del TUB (D.Lgs. 385/93) che, all’art. 117 c. 7, prevede l’applicazione, nel caso non sia indicato il tasso di interesse, del tasso nominale minimo dei BOT annuali.

Nel caso specifico la pattuizione contrattuale risulta agli atti.

Si deve però tener conto che, in merito al c.c. n. [REDACTED] la pattuizione risulta sottoscritta in data [REDACTED]03.01 mentre il conto risulta aperto dal [REDACTED]10.99 quindi deve essere applicato il tasso minimo dei BOT dalla data di apertura del rapporto sino alla data di sottoscrizione della pattuizione.

Comunque, visto il quesito formulato dalla parte attrice e delle osservazioni della convenuta, si è proceduto ad un doppio conteggio basato sia sul tasso di interesse pattuito contrattualmente (con l’eccezione predetta per il c.c. n. [REDACTED]) sia a tasso stabilito dall’art. 117 T.U.B.

b) Tipo di capitalizzazione:

Premettendo che l’illegittimità della pattuizione anatocistica, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi bancari, è stata

inequivocabilmente e definitivamente sancita dalla Suprema Corte a Sezione Unite, con la nota sentenza n. 21095 del 04.11.2004, resta da individuare se debba essere applicata la capitalizzazione annuale o la capitalizzazione semplice con addebito degli interessi passivi solo alla fine del rapporto.

Parte della giurisprudenza di merito, in base ad un principio equitativo (gli interessi attivi vengono infatti accreditati annualmente), dichiara legittima la capitalizzazione annua ma non mancano sentenze che dichiarano impossibile la sostituzione della capitalizzazione trimestrale, considerata pattuizione nulla, con la capitalizzazione annuale.

Comunque, a prescindere dal tipo di capitalizzazione, l'eliminazione dell'interesse anatocistico basato sul calcolo trimestrale dello stesso dovrà essere effettuato sino al 30.06.00 infatti, successivamente alla delibera CICR del 09.02.00 (D.Lgs. 342/99 art. 25), risulta che l'Istituto di Credito si è adeguato alle formalità previste.

Anche in merito al tipo di capitalizzazione, visto il quesito formulato dalla parte attrice e delle osservazioni della convenuta, si producono due diversi conteggi che contemplano il calcolo degli interessi con capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto e con capitalizzazione annua (sino al 30.06.00).

c) Commissioni di massimo scoperto e spese:

La commissione di massimo scoperto dovrebbe rappresentare il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di somme a favore del correntista. Originariamente tale costo era rapportato al fido concesso indipendentemente dal suo utilizzo. Dopo l'Accordo bancario del 1953 tale onere è stato rapportato all'utilizzo dei fondi e pertanto ad oggi la natura di tale costo è effettivamente molto ragguagliabile all'interesse bancario anche se la Commissione non è rapportata al tempo ma al semplice utilizzo delle somme messe a disposizione.

Per quanto suddetto parte della giurisprudenza ha ritenuto nullo tale addebito per mancanza di causa mentre altra parte della giurisprudenza ne riconosce la validità solo se supportata da una espressa pattuizione. Pertanto la c.m.s. deve essere dichiarata nulla se non pattuita contrattualmente.

Lo stesso ragionamento è valido anche per le spese che, per ritenersi applicabili devono essere state espressamente pattuite all'origine.

Inoltre, nel caso tali addebiti non siano da considerarsi nulli, va esaminato il tipo di capitalizzazione a cui debbano essere sottoposti.

L'Istituto di credito in esame ha capitalizzato trimestralmente tali importi mentre, anche in virtù di varie sentenze, tali oneri, benché conteggiati trimestralmente, potevano essere addebitati o annualmente o solo alla chiusura del rapporto.

d) Rispetto dell'eventuale superamento dei tassi soglia ex L. 108/96

- L'art. 644 c.p., così come novellato dall'art. 1 della Legge 108/96, al comma quarto stabilisce che *“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.”*
- L'art. 2 della L. 108/96 al comma 1 stabilisce che: *“Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse,”*
- Nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”, emanate periodicamente dalla Banca d'Italia, al punto C3 si da la seguente formula del Tasso effettivo Globale:
$$\text{TEG} = (\text{INTERESSI} * 36.500 / \text{NUMERI DEBITORI}) + (\text{ONERI} * 100 / \text{ACCORDATO})$$

Al punto C5 si stabilisce che: *“La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.”*

- Nella Circolare del 2 dicembre 2005 n. 1166966 la Banca d'Italia precisa che: *“la verifica del rispetto delle soglie di legge da parte di ciascun intermediario richiede:*
 - *il calcolo del tasso in concreto praticato secondo le metodologie indicate al punto C3 e il raffronto di tale tasso con la relativa soglia di legge;*
 - *il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle.*

L'individuazione di eventuali superi richiede l'attivazione di interventi per la loro eliminazione prima della relativa applicazione alla clientela.

Peraltro l'applicazione di commissioni che superano l'entità della CMS soglia non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate.

A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso, va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto

richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (margine).

Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla CMS soglia sia inferiore a tale margine è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge."

In merito il CTU, visto il quesito formulato da parte attrice e le osservazione della convenuta, ha disposto due diversi tipi di conteggi per la verifica dell'eventuale superamento dei tassi soglia:

1. Calcolo del tasso effettivo del prestito ai sensi dell'art. 644 del codice penale (L. 108/96) mediante la formula:
$$\text{TAEG} = (\text{ONERI} * 36500) / \text{NUMERI}$$
 ed inserendo nel conteggio degli oneri, oltre agli interessi, le commissioni e le spese, eliminando solo quelle per imposte e tasse. Inoltre nel conteggio dei Numeri viene considerato l'effetto anatocismo in quanto da considerarsi elemento di remunerazione del prestito.
2. Calcolo del tasso effettivo del prestito secondo la formula dettata dalla Banca d'Italia agli Istituti di Credito nelle istruzioni per la rilevazione dei tassi medi.

• **TIPOLOGIA E METODO DEI CONTEGGI EFFETTUATI**

I conteggi sono stati effettuati per mezzo di un foglio "Excel" appositamente sviluppato ove, mediante la correzione dei Numeri

dello scalare interessi, viene depurato il rapporto di conto corrente dell'addebito degli interessi contrario all'art. 1283 c.c. e dei vari addebiti riconosciuti illegittimi.

Tale procedimento, creando un tasso convenzionale mediato dal rapporto tra interessi addebitati e Numeri, può dar luogo ad un approssimazione che si attesta a circa lo 0.01%.

Sono stati sviluppati vari fogli di lavoro che evidenziano, a seconda della metodologia prescelta, l'importo che va stornato all'importo ingiunto.

Pertanto

a seguito delle suddette analisi si hanno le seguenti

RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI:

A) In merito all'entità e la durata solare dell'intera apertura di credito:

- Il c.c. n. [REDACTED] è stato aperto il [REDACTED].10.1999 e chiuso il [REDACTED] 11.2005 pertanto la durata solare dello stesso è pari a: **6 anni, 1 mese e 14 giorni.**

- Il c.c. n. [REDACTED] è stato aperto il [REDACTED] 10.1999 e chiuso il [REDACTED] 03.2004 pertanto la durata solare dello stesso è pari a: **4 anni, 4 mesi e 26 giorni.**
- Il c.c. n. [REDACTED] è stato aperto il [REDACTED] 03.2001 e chiuso il [REDACTED] 08.2005 pertanto la durata solare dello stesso è pari a: **4 anni, 4 mesi e 20 giorni.**

B) In merito alla scoperta media:

- La scoperta media del c.c. n. [REDACTED] è stata di euro **1.618.098,23**
- La scoperta media del c.c. n. [REDACTED] è stata di euro **284.177,82**
- La scoperta media del c.c. n. [REDACTED] è stata di euro **657.098,21**

C) In merito alle competenze complessivamente addebitate:

- Le competenze addebitate (interessi passivi, commissioni massimo scoperto e spese) sul c.c. n. [REDACTED] sono state pari ad euro **1.071.139,96.**

- Le competenze addebitate (interessi passivi, commissioni massimo scoperto e spese) sul c.c. n. [REDACTED] sono state pari ad euro 97.525,22.
- Le competenze addebitate (interessi passivi, commissioni massimo scoperto e spese) sul c.c. n. [REDACTED] sono state pari ad euro 233.231,90.

D) In merito al tasso effettivo globale medio annuo :

Il quesito formulato da parte attrice richiede il calcolo del TAEG secondo i “*criteri dettati dalla L. 108/96 ed art. 644 c.p.*” mentre l’Istituto di credito chiede di attenersi alle “*istruzioni della Banca d’Italia*”, pertanto, come già ampiamente illustrato si è effettuato un duplice conteggio secondo le due diverse ipotesi.

Inoltre durante le operazioni peritali, il CTP di parte attrice, dott. Gennaro Baccile, ha evidenziato che: “*con riferimento alla determinazione del TEG a motivo della sussistenza della garanzia pignoratizia, a supporto dell’affidamento concesso a valere su titoli e fondi comuni acquisiti tramite la banca, si deve tener conto del terzo comma dell’art. 644 c.p. ovvero del puro tasso medio*

quale limite usurario invalicabile". Si allega lettera inviata al CTU dallo stesso dott. Baccile in merito a quanto richiesto.

In pratica si chiede al CTU di tener conto di ulteriori rapporti che la ditta [REDACTED] srl avrebbe intrattenuto con l'Istituto di Credito ed in particolare ad ingenti rapporti su conti titoli che la ditta avrebbe dato in garanzia all'Istituto.

Il CTU in tale sede non può che attenersi al quesito così come formulato dal G.I. ed alla documentazione agli atti.

IPOTESI N. 1:

Applicazione della formula matematica $[(\text{Oneri} * 36.500) / \text{Numeri}]$, che evidenzia il tasso effettivo annuo applicato, considerando tra gli oneri, ai sensi dell'art. 644 c.p., gli Interessi, le CMS e le spese e correggendo i Numeri dell'anatocismo.

- c.c. n. [REDACTED] **Non risultano periodi in cui il tasso soglia sia stato superato di oltre il 50%.**
- c.c. n. [REDACTED]: **Risultano periodi in cui il tasso soglia è stato superato di oltre il 50% e precisamente:**
 - **terzo e quarto trimestre 2003**
 - **primo trimestre 2004**

Ai sensi dell' art. 1815 c.c. sono stati indebitamente addebitati interessi per euro 5.334,86

- c.c. n. [REDACTED]: **Non risultano periodi in cui il tasso soglia sia stato superato di oltre il 50%.**

IPOTESI N. 2:

Applicazione della formula dettata dalla Banca d'Italia agli Istituti di Credito nelle istruzioni per la rilevazione dei tassi medi.

- c.c. n. [REDACTED]: **Non risultano periodi in cui il tasso soglia sia stato superato di oltre il 50%.**
- c.c. n. [REDACTED]: **Non risultano periodi in cui il tasso soglia sia stato superato di oltre il 50%.**
- c.c. n. [REDACTED]: **Non risultano periodi in cui il tasso soglia sia stato superato di oltre il 50%.**

E) In merito l'effettivo saldo dare- avere tra le parti:

Il quesito formulato da parte attrice richiede la determinazione del saldo tra le parti "aggiungendo al capitale il solo interesse al saggio ex art. 117 TUB semplice, cioè senza alcuna capitalizzazione" mentre l'Istituto di credito chiede di tener conto "delle condizioni pattuite e non del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB", pertanto,

anche in tal caso, come già ampiamente illustrato si è effettuato un duplice conteggio secondo le due diverse ipotesi.

IPOTESI N. 1:

Criterio seguito: Applicazione del tasso pattuito tra le parti, tranne che per il c.c. n. [REDACTED] per il periodo che va dall'apertura ([REDACTED].10.99) alla data di sottoscrizione della pattuizione contrattuale ([REDACTED].03.01) durante il quale è stato applicato il tasso ex art. 117 TUB.

Capitalizzazione annua degli interessi delle CMS e delle spese (sino al [REDACTED].07.00)

- c.c. n. [REDACTED]: l'importo da stornare al saldo a debito, per interessi anatocistici addebitati, è pari ad euro 2.781,41. Pertanto il saldo a debito alla data di chiusura del conto corrente doveva essere pari ad euro 1.287.097,27.
- c.c. n. [REDACTED]: l'importo da stornare al saldo (pari a zero alla data di estinzione), per interessi anatocistici addebitati, ed interessi calcolati a tasso superiore a quello stabilito dall'art. 117 TUB anteriormente alla sottoscrizione della pattuizione contrattuale, è pari ad euro 29.497,03. Pertanto il saldo a credito del correntista

alla data di chiusura del conto corrente doveva essere pari ad euro 29.497,03.

- c.c. n. [REDACTED]: essendo stato tale conto aperto successivamente alla delibera CICR, non vi sono importi da stornare al saldo del conto pari a zero.

IPOTESI N. 2:

In tale ipotesi non vengono riconosciuti come validi i contratti sottoscritti tra le parti e, dalla data di apertura dei conti correnti, sino alla data di chiusura degli stessi, non viene applicata alcun tipo di capitalizzazione. Pertanto gli interessi, calcolati secondo il dettato dell'art. 117 TUB, non vengono mai capitalizzati se non alla fine del rapporto.

Criterio seguito:

Applicazione del tasso tasso minimo dei BOT ex art. 117 TUB.

Capitalizzazione semplice degli interessi.

Eliminazione delle CMS e delle spese.

- c.c. n. [REDACTED] l'importo da stornare al saldo a debito è pari ad euro 880.950,20. Pertanto il saldo a debito alla data di chiusura del conto corrente doveva essere pari ad euro 408.928,48.

- c.c. n. [REDACTED]: l'importo da stornare al saldo (pari a zero alla data di estinzione) è pari ad euro 62.451,70. Pertanto il saldo a credito del correntista alla data di chiusura del conto corrente doveva essere pari ad euro 62.451,70.
- c.c. n. [REDACTED]: l'importo da stornare al saldo (pari a zero alla data di estinzione) è pari ad euro 171.939,59. Pertanto il saldo a credito del correntista alla data di chiusura del conto corrente doveva essere pari ad euro 171.939,59.

Si allegano:

1. Verbale operazioni peritali del [REDACTED] 2008.
2. Verbale operazioni peritali del [REDACTED] 2008
3. Lettera dott. Baccile del [REDACTED] 2008
4. Originali dei contratti sottoscritti in data [REDACTED] 03.01 e consegnati al CTU in data [REDACTED].06.08
5. Conteggi relativi al c.c. n. [REDACTED]
 - a) Calcolo scopertura media
 - b) Calcolo competenze addebitate

- c) Calcolo degli importi da stornare con applicazione della capitalizzazione annuale fino alla delibera CICR e calcolo del TAEG ex art. 644 c.p.
- d) Calcolo del TEG secondo le istruzioni della Banca d'Italia.
- e) Calcolo degli importi da stornare con applicazione della capitalizzazione semplice.

6. Conteggi relativi al c.c. n. [REDACTED]

- a) Calcolo scopertura media
- b) Calcolo competenze addebitate
- c) Calcolo degli importi da stornare con applicazione della capitalizzazione annuale fino alla delibera CICR tenendo conto del solo tasso ex art. 117 TUB sino alla data della pattuizione contrattuale
- d) Calcolo del TAEG ex art. 644 c.p.
- e) Calcolo del TEG secondo le istruzioni della Banca d'Italia.
- f) Calcolo degli importi da stornare con applicazione della capitalizzazione semplice.

7. Conteggi relativi al c.c. n. [REDACTED]

- a) Calcolo scopertura media
- b) Calcolo competenze addebitate

- c) Calcolo degli eventuali importi da stornare e calcolo del TAEG ex art. 644 c.p.
- d) Calcolo del TEG secondo le istruzioni della Banca d'Italia.
- e) Calcolo degli importi da stornare con applicazione della capitalizzazione semplice.

Il consulente tecnico d'ufficio ritiene, con la presente relazione che si compone di n. 21 pagine dattiloscritte e di n. 7 allegati di aver assolto l'incarico ricevuto e rimane a disposizione del giudice istruttore per qualsiasi chiarimento.

San Benedetto del Tronto; li 18 agosto '08

Il C.T.U.

Dott. Pietro Ortenzi